

PESTE SUINA AFRICANA: INCONTRO CON VETERINARI DEL SETTORE SUINO 11 settembre 2023

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica

Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti

2002

Libro bianco sulla sicurezza alimentare

Regolamento (CE) 178/2002

Accordo 46/2013

Regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 854/2004, <u>882/2004</u>

Direttiva 2004/41/CE D.lgs. 6 novembre 2007, n.193

Intesa 212/2016

Regolamenti (CE) n. 183/2005, 2073/2005, 2074/2005, 2075/2005; 2076/2005

2010 - 2013

"A Fitness Check of the Food Chain"

2014 - 2017

Regolamento (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

Regolamento (UE) 2016/429 "animal health law" relativo alle malattie animali trasmissibili

Regolamento (UE) 2016/2031 "plant health law" relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

Regolamento (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 "relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitario

Atti delegati e reg. esecuzione

LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME RAPPRESENTANO IL LIVELLO MEDIO DELL'AUTORITA' COMPETENTE





ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Assessore Raffaele Donini

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Direttore Luca Baldino

SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

Responsabile Giuseppe Diegoli



SETTORE
PREVENZIONE
COLLETTIVA E
SANITA' PUBBLICA

Responsabile: Giuseppe Diegoli

Area Malattie infettive e programmi di prevenzione collettiva Responsabile:

Giovanna Mattei

Area Programmi vaccinali

Responsabile: Christian Cintori

Area Tutela della Salute nei Luoghi di lavoro

Responsabile : Mara Bernardini

Area prevenzione infezioni correlate all'assistenza Responsabile :Elena Vecchi

Area Sanità Veterinaria e Igiene degli alimenti

Responsabile: Anna Padovani

Igiene e sanità pubblica

Prevenzione sicurezza ambienti di lavoro

Unità impiantistica e anti infortunistica

Sanità animale

Igiene alimenti di origine animale

Igiene alimenti e nutrizione

Igiene allevamenti e produzioni animali

Competenze dell'Area Sanità Veterinaria e Igiene Degli Alimenti

- Sanità animale :
- controllo delle malattie degli animali (anagrafi, piani di risanamento e controllo)
- zoonosi
- alimentazione animale
- benessere animale
- farmaco sorveglianza
- antibiotico resistenza

Igiene degli alimenti:

- di origine animale
- di origine vegetale
- additivi aromi enzimi,
- materiali a contatto con gli alimenti
- etichettatura
- gestione del sistema di allerta
- import-export e scambi di alimenti
- piani di campionamento



Igiene urbana Animali d'affezione Emergenze



Organizzazione per la gestione dell'emergenza in RER

Regione Emilia-Romagna

Unità di crisi Regionale (UCR) e Nucleo di coordinamento regionale per le emergenze veterinarie epidemiche



Unità di Crisi Locale (UCL) e **Nucleo di coordinamento locale**

Definisce le strategie ed è coordinata da Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione e composta da:

- Regione Direzione Generale cura della persona, salute e welfare; Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca; Direzione Generale cura del territorio e dell'Ambiente; Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro, dell'impresa;
- Aziende USL
- Istituto zooprofilattico Sperimentale Lomb. e E-R (IZS)
- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- Comando Carabinieri Forestale
- Comandi Polizia provinciale;
- ANCI

Organizza l'applicazione delle strategie definite dalla UCR ed è coordinata da Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL e composta dagli stessi soggetti in ambito locale/provinciale:

- Prefettura
- Settore agricoltura, caccia e pesca ambito provinciale
- Comando Carabinieri Forestale
- Polizia provinciale
- Enti aree protette
- Sezione competente IZSLER
- Agenzia provinciale di Protezione Civile



Prevenzione e controllo della PSA in Emilia-Romagna

DG cura della persona salute e welfare

Settore prevenzione collettiva e sanità pubblicaArea Sanità Veterinaria e Igiene Alimenti

Responsabile della organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali

(Reg.(UE)2017/625) inerenti la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare, quindi l'attività di prevenzione e controllo delle malattie infettive degli animali compresa la PSA:

- ✓ prevenzione/profilassi
- ✓ sorveglianza epidemiologica
- predisposizione dei sistemi di risposta ad emergenze epidemiche



DG agricoltura caccia e pesca

Settore attività faunistico venatorie e pesca


Settore organizzazioni di mercato e sinergie di filiera

Collabora per la prevenzione/gestione della PSA attraverso:

- ✓ pianificazione faunistico-venatoria
- ✓ raccolta elaborazione dati sulla popolazione di cinghiali
- ✓ sostegno alle imprese



L'allevamento suino in Emilia-Romagna



2.793 allevamenti

1.120.567 capi

IMPATTO SULLA INTERA FILIERA SUINICOLA, DALL'ALLEVAMENTO ALLA MACELLAZIONE NONCHE' ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE

DANNI ECONOMICI GIA' CAUSATI DALLA PSA (AD OGGI):

Mancato export di carni suine e prodotti a base di carne per circa 20 milioni euro/mese

(Fonte dati: Assica 2023)


POSSIBILI DANNI FUTURI:

- Compromissione dell'intera filiera produttiva del suino a livello nazionale
- Danni ulteriori per mancato export se importanti mercati quali USA e Canada dovessero vietare le importazioni
- Riduzione dei consumi nazionali per "effetto psicosi", legata alla errata percezione della problematica da parte dei consumatori
- Perdita in generale di quote per i mercati esteri dovuta alla sostituzione dei prodotti italiani con quelli provenienti da altri Paesi (es. Spagna)





Ciclo epidemiologico nel cinghiale



Primavera-estate =>
Soprattutto ciclo diretto
(cinghiale infetto- cinghiale sano)



Inverno: il virus sopravvive nelle carcasse grazie alle basse T°


Non tutti I cinghiali si infettano; circa il 20-30% non si infetta;

Il **virus** rimane nell'ambiente con le **carcasse**, **escreti e secreti**

Cinghiali guariti possono avere ancora il virus per **max 100 gg** adesi ai globuli rossi (FLI; Feliziani? De Mia?)

Primavera: nuovi nati oppure movimenti locali, fanno **riiniziare il ciclo**

La persistenza del virus NON è cinghiale densità dipendente



Per fermare la diffusione dell'infezione

non basta ridurre la densità dei cinghiali

bisogna creare una zona di vuoto



SIAMO IN GRADO DI ELIMINARE TUTTI I CINGHIALI?

potremmo riuscire a farlo in un'area circoscritta e delimitata da barriere per impedire che una volta svuotata l'area arrivino cinghiali dalle aree attigue

Strategia per l'eradicazione



Individuazione dell'area dove sta circolando il virus con ricerca attiva delle carcasse




Divieto dell'attività venatoria in aree infette e regolamentazione in aree a rischio per evitare dispersione dei cinghiali infetti e divieto accesso all'area infetta



Creazione di una doppia recinzione e abbattimento dei cinghiali nell'area compresa e in quella adiacente

https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-04/ad_control-measures_asf_wrk-doc-sante-2015-7113.pdf



Regione Emilia-Romagna

Regolamentare l'accesso in zona infetta di persone e mezzi che possono veicolare il virus fuori dalle zone infette.






shutterstock.com · 1845160789

- Bisogna creare zone di «vuoto» analoghe alle zone parafuoco per la gestione degli incendi (ridurre la densità dei cinghiali non serve a fermare la malattia)
- È necessario concentrare le risorse su una fascia ristretta dove si può riuscire ad effettuare il depopolamento
- Se si spara senza protezioni i cinghiali infetti si disperdono nei territori ancora indenni
- Le recinzioni servono per contenere i cinghiali per potere effettuare il depopolamento limitando i rischi di dispersione dei cinghiali

Potevamo riuscirci

In Piemonte e Liguria gli esperti UE avevano proposto:

- il rafforzamento delle barriere fisiche già esistenti per le due autostrade A26 e A7
- la costruzione di una seconda barriera artificiale esterna e parallela alle due autostrade sopramenzionate per delimitare una "zona cuscinetto "detta anche «zona bianca» che avrebbe dovuto essere installata completamente entro la fine del mese di giugno 2022.






Perchè le reti non hanno funzionato

- Non sono state completate
- Non è stata fatta la manutenzione
- Sono installate con forte ritardo (fine installazione prevista per luglio 2022 – inizio lavori giugno 2022) e in alcuni casi il virus era già uscito
- Non sono state attuate le azioni che erano previste a seguito del completamento delle recinzioni



AZIONI DA INTRAPRENDERE CON URGENZA

- Revisione del PIANO NAZIONALE DI ERADICAZIONE per adeguarlo alla nuova situazione epidemiologica
- Adozione di misure per ARGINARE LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA verso l'Emilia-Romagna
- Adozione di misure di PREVENZIONE nei SUINI DOMESICI
- Rafforzamento della SORVEGLIANZA nei SUINI DOMESTICI



RETI COMPLETATE PROPOSTA PROPOSTA 1° RETE (~155 km) LOTTO 1 della 1° rete (~28 km) PROPOSTA 1° RETE (tratto in Lombardia ~20 km) PROPOSTA 2° RETE (~22 km a PC; ~72 km a PR) AUTOSTRADE



PROPOSTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- Spostare il tracciato della barriera molto a est dei casi per avere tempo suffiente (200 Km di rete)
- Costo 20 milioni di euro
- 1.970.000 milioni già stanziati dalla Regione Emilia-Romagna






PROPOSTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- La proposta, che era stata concordata con il Commissario, il Centro di Referenza e il Ministero, è stata approvata dal Gruppo Operativo di Esperti nazionale (GOE)
- Non è stato possibile applicarla perché la Legge 29/2022 nei territori fuori dalla zona di restrizione II non conferisce al Commissario i poteri straordinari legati alle procedure di urgenza che ha in tale zona

Evoluzione della diffusione della malattia


9 settembre 2022





Evoluzione della diffusione della malattia


Un anno dopo ... 9 settembre 2023





Focolai nei domestici







Sorveglianza

Il modo più efficace per rilevare tempestivamente i casi di PSA è la sorveglianza passiva che si basa sulle segnalazione di operatori e veterinari



Sorveglianza

Regolamento (UE) 2016/429 – art. 18 comma 1 lett. a) – D.L.gs 136/2022 art. 6 comma 1 lett. a)

Obbligo di **notifica immediata** da parte degli operatori e di altre persone fisiche e giuridiche **al Servizio Veterinario AUSL** dei casi in cui vi siano motivi di **sospettare** la presenza negli animali di una delle malattie di categoria A tra cui la PSA



Sorveglianza

Regolamento (UE) 2016/429 – art. 18 comma 1 lett. c) – D.L.gs 136/2022 art. 6 comma 5

Obbligo di segnalazione da parte degli operatori a un veterinario di

- ✓ mortalità anomale
- ✓ altri sintomi di malattie gravi
- ✓ una riduzione significativa dei tassi di produzione per cause indeterminate

All. 2 del D.L.gs 136/2022

affinché compia ulteriori indagini, compreso il campionamento per effettuare esami di laboratorio laddove la situazione lo esiga



Piano di sorveglianza straordinario RER

Nel momento di massimo rischio per una fotografia della situazione sono stati disposti controlli da parte dei veterinari AUSL prima delle movimentazioni da vita e da macello:

- visita clinica
- verifica dell'andamento della mortalità

nelle 24 ore precedenti il primo carico ripetuta ogni 72 ore in caso di carichi su più giorni

- prelievo di milza da 2 suini preferibilmente su morti di recente (ultimi giorni)
- prelievo di sangue in EDTA da suini disvitali

nelle 72 ore precedenti il primo carico ripetuto ogni 72 ore in caso di carichi su più giorni

REGOLAMENTI



REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2016

relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale»)

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 ed, in conformità a quanto previsto all'art. 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/429, sono definiti i requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 giugno 2022.

Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 giugno 2022.

Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini.

d) sulla base della modalità di allevamento si definisce:

 i) allevamento stabulato: tipologia di stabilimento in cui i suini sono detenuti in edifici con locali e strutture che garantiscono il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sanità e benessere animale;

ii) allevamento semibrado: allevamento in cui i suini vengono allevati prevalentemente all'esterno su superfici di terreno delimitate da recinzioni idonee ad evitare il contatto con suini selvatici, dove i suini dispongono di zone attrezzate per l'abbeverata, l'alimentazione, il riposo e, se del caso, la riproduzione;

iii) allevamento ad elevata capacità: allevamento commerciale con capacità massima superiore a trecento suini;

Art. 2

Definizioni

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 giugno 2022.

Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini.

ALLEGATO

Definisce i requisiti per gli allevamenti

FAMILIARI

STABULATI ELEVATA CAPACITA' SEMIBRADI ELEVATA CAPACITA'

STALLE DI TRANSITO

STABULATI BASSA CAPACITA' SEMIBRADI BASSA CAPACITA'

a) Requisiti strutturali:

- i. Barriere: recinzioni e/o altre strutture quali cancelli, muri di cinta o barriere naturali che delimitano almeno l'area di allevamento. al fine di non consentire l'accesso incontrollato di persone e mezzi. I punti di stoccaggio di mangime e lettiera, ad eccezione dei silos, devono essere adeguatamente protetti e delimitati per non consentirne il contatto con animali. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietino l'accesso delle persone e veicoli non autorizzati. L'accesso all'area di allevamento deve avvenire unicamente attraverso la zona filtro (personale) e il punto di disinfezione (mezzi).
- X ii. Parcheggio: l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'azienda, o in prossimità dell'ingresso, per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori.
- iii. Piazzola per la disinfezione degli automezzi: presenza di un'area localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso separata dall'area di stabulazione e governo degli animali, dove poter disinfettare con strumentazione fissa e dedicata i mezzi che entrano nel perimetro aziendale.
- iv. Zona filtro: area/locale con accesso e transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori dove il personale dell'azienda deve indossare calzari dedicati ed i visitatori devono indossare copri abiti e calzari. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani; devono inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copri abiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.
- v. Locali di stabulazione: locali dove sono detenuti gli animali che permettano una efficace pulizia e disinfezione degli stessi. Tali locali devono avere muri e porte integre e costruiti in modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali o entrare in contatto con i suini detenuti.
- vi. Locali di stoccaggio di mangime e lettiere: devono essere progettati e sottoposti a manutenzione per impedire l'ingresso di animali.



R. STRUTTURALI ALLEVAMENTI STABULATI **ELEVATA CAPACITA'**

- vii. Le vasche di raccolta liquami e di effluenti zootecnici devono essere posizionate preferibilmente al di fuori della zona pulita e devono avere una capacità di raccolta proporzionale alle dimensioni ed alle esigenze dell'allevamento.
- xiii. Strutture per il carico degli animali: presenza di rampe e/o strutture/attrezzature equivalenti che permettano il carico di animali almeno dall'esterno dell'area di governo degli animali.
- x ix. Attrezzature per il lavaggio e disinfezione delle strutture di allevamento, ivi comprese le apparecchiature per la pulizia a pressione, e l'utilizzo di disinfettanti di provata efficacia.
- * x. Cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti ed invogli fetali: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'azienda, o almeno localizzata in prossimità dell'esterno e al di fuori della zona pulita, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.



Solo per alta capacità (stabulato e semibrado)




Diversamente applicabili nelle altre tipol. Allev.




REQUISITI STRUTTURALI ZONA FILTRO Elevata capacità

ACCESSO E TRANSITO OBBLIGATORIO




REQUISITI STRUTTURALI ZONA FILTRO BASSA capacità


TRANSITO OBBLIGATORIO






ZONA FILTRO OTTIMALE ALTA CAPACITA'...







b) Requisiti gestionali:

- i. Divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/ rifiuti alimentari
- ii. Divieto per il personale e i visitatori di introdurre alimenti nei locali di stabulazione degli animali.
- iii. Divieto per il personale e i visitatori di introdurre alimenti a base di carne di suino o cinghiale in allevamento.
- iv. Procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i.).
- v. Adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda e nei locali di stabulazione).
- vi. Divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive all' attività venatoria nei confronti del cinghiale.
- vii. Divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati compresi quelli non funzionali all'attività dell'allevamento. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere registrato.
- viii. Presenza di un sistema di tracciamento del flusso di lavoro e della movimentazione degli animali all'interno di un allevamento costituito da più di una unità epidemiologica (es. più capannoni) e di una numerazione univoca delle aree di stabulazione per l'identificazione dei gruppi di animali detenuti.
- ix. Attuazione di adeguate procedure di pulizia e disinfezione delle strutture con la presenza in azienda di una procedura che ne descriva le modalità operative.
 - x. Utilizzo di disinfettanti di provata efficacia.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 giugno 2022.

Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini.

REQUISITI GESTIONALI

Comuni a tutti gli allevamenti (stabulati e semibradi) alta e bassa capacità



Per i punti ii, iii, vi: raccogliere autodichiarazione firmata di impegno per i dipendenti

Solo per stabulati ALTA CAPACITA'

Solo per semibradi:... prassi di buona gestione e manutenzione dei terreni dove sono detenuti i suini e pulizia periodica degli alloggiamenti

xi. Adeguata manutenzione delle aree circostanti i locali di stabulazione degli animali al fine di evitare lo stanziamento di animali infestanti.

xii. Derattizzazione e disinfestazione: deve essere attuato e documentato un piano aziendale di derattizzazione e disinfestazione.

xiii. Corretta formazione del personale che accudisce gli animali in materia di biosicurezza e rischi di introduzione di agenti di malattie infettive e diffusive.

xiv. Presenza di un piano di profilassi delle malattie infettive che contempli piani vaccinali e approfondimenti diagnostici atti a monitorare lo stato sanitario dell'allevamento.

xv. Evitare durante le operazioni di carico e scarico degli animali dagli automezzi, il contatto tra partite di suini provenienti da allevamenti differenti

xvi. Scarico del mangime: deve essere effettuato preferibilmente dall'esterno dell'allevamento e deve evitare il contatto dello stesso con altri animali.

xvii. Divieto di utilizzo di attrezzature e mezzi provenienti da altri allevamenti se non previa applicazione di una specifica procedura di lavaggio e disinfezione: il trasferimento deve essere annotato su apposito registro. Gestione suini morti: i suini morti devono essere immediatamente spostati dai locali di stabulazione, utilizzando un mezzo aziendale, e in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in apposita cella frigorifero.

REQUISITI GESTIONALI

Comuni a tutti gli allevamenti (stabulati e semibradi) alta e bassa capacità

Nelle more della pubblicazione del DM formazione degli operatori è richiesta attestazione avvenuta formazione con programma e argomenti trattati.



Solo per alta capacità (stabulato e semibrado)



Tutti eccetto semibrado bassa capacità

Ad esclusione degli allevamenti stabulati ad elevata capacità possibilità di deroga se presente un contratto che garantisca il ritiro delle carcasse nelle 24 ore.

xviii. I requisiti gestionali sopra menzionati devono essere riportati all' interno di un piano di biosicurezza aziendale.

Il piano di biosicurezza aziendale deve essere approvato dalla AUSL



REQUISITI GESTIONALI

Comuni a tutti gli allevamenti (stabulati e semibradi) alta e bassa capacità



 Presenza di locali di quarantena dei riproduttori di nuova introduzione separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente). L'ingresso degli animali nei locali di quarantena deve avvenire solo dopo lo svuotamento dal gruppo di animali precedenti e una accurata pulizia e disinfezione.

Per gli allevamenti stabulati a bassa capacità POSSIBILMENTE...

L'accesso del personale ai locali della quarantena, deve avvenire previo passaggio dalla zona filtro.

Per gli allevamenti stabulati a bassa capacità Solo indumenti dedicati



i. Tutto pieno/tutto vuoto: deve essere applicato almeno a livello di settore del singolo capannone.



💢 Solo per alta capacità (stabulato e semibrado)



Tutti eccetto semibrado bassa capacità

17.3.2023	П	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	L 79/65
	REGOL	AMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/594 DELLA COMMISSIONE	
		del 16 marzo 2023	
	che stabilisce misur	e speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e regolamento di esecuzione (UE) 2021/605	abroga il
		(Testo rilevante ai fini del SEE)	

Art. 2

Definizioni

- c) «zona soggetta a restrizioni I»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte I, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con zone soggette a restrizioni II o III;
- d) «zona soggetta a restrizioni II»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;
- e) «zona soggetta a restrizioni III»: un'area di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte III, a seguito di un focolaio di peste suina africana in un suino detenuto, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie:

ALLEGATO III

MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE PER GLI STABILIMENTI DI SUINI DETENUTI SITUATI NELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III

[di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i)]

- Le seguenti misure di biosicurezza rafforzate di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i), si attuano negli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati in caso di movimenti, autorizzati dall'autorità competente a norma del presente regolamento, di partite di:
- 2. Gli operatori degli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati provvedono affinché, in caso di movimenti autorizzati di cui al paragrafo 1, all'interno e al di fuori di tali zone, negli stabilimenti di suini detenuti siano attuate le seguenti misure di biosicurezza rafforzate:
 - a) assenza di contatto, diretto o indiretto, tra i suini detenuti nello stabilimento e almeno:
 - altri suini detenuti provenienti da altri stabilimenti, ad eccezione dei suini detenuti che possono essere spostati nello stabilimento da un operatore e, se richiesto dal presente regolamento, il cui movimento è autorizzato dall'autorità competente;
 - ii) i suini selvatici;

- misure igieniche adeguate, come il cambio di abiti e calzature all'ingresso e all'uscita dai locali in cui sono detenuti i suini;
- c) lavaggio e disinfezione delle mani e disinfezione delle calzature all'ingresso dei locali in cui sono detenuti i suini;
- d) assenza di qualsiasi contatto con suini detenuti per un periodo di almeno 48 ore dopo la fine di qualsiasi attività di caccia relativa a suini selvatici o qualsiasi altro contatto con suini selvatici;
- e) divieto di ingresso nello stabilimento, compresi i locali e gli edifici, in cui sono detenuti i suini per persone o mezzi di trasporto non autorizzati;
- f) adeguata tenuta di registri con l'indicazione delle persone e dei mezzi di trasporto che accedono allo stabilimento in cui sono detenuti i suini;

- g) i locali e gli edifici degli stabilimenti in cui sono detenuti i suini devono:
 - i) essere costruiti in modo tale che nessun altro animale che possa trasmettere il virus della peste suina africana possa entrare nei locali e negli edifici o entrare in contatto con i suini detenuti o con il loro mangime e materiale da lettiera. In particolare, la struttura e gli edifici dello stabilimento devono garantire che i suini detenuti non abbiano alcun contatto con suini selvatici;
 - ii) consentire il lavaggio e la disinfezione delle mani;
 - iii) se del caso, consentire la pulizia e la disinfezione dei locali e degli edifici, ad eccezione dei terreni in prossimità degli edifici dello stabilimento in cui i suini sono tenuti all'aperto per i quali tale pulizia e disinfezione non sarebbe possibile:
 - iv) disporre di strutture adeguate per il cambio delle calzature e degli abiti all'ingresso dei locali e degli edifici in cui sono detenuti i suini;
 - v) disporre di un'adeguata protezione da insetti e zecche, se richiesto dall'autorità competente dello Stato membro interessato, sulla base di una valutazione dei rischi adeguata alla specifica situazione epidemiologica della peste suina africana in tale Stato membro;
- h) recinzione a prova di bestiame almeno dei locali in cui sono detenuti i suini e degli edifici in cui sono tenuti mangimi e lettiere, al fine di garantire che i suini detenuti e i loro mangimi e lettiere non abbiano alcun contatto con persone non autorizzate e, se del caso, con altri suini;

- i) predisposizione di un piano di biosicurezza approvato dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che tenga conto del profilo dello stabilimento e della legislazione nazionale; se del caso, tale piano di biosicurezza deve comprendere almeno:
 - i) l'istituzione di zone «pulite» e «sporche» per il personale in funzione della tipologia di stabilimento, quali spogliatoi, docce, mensa ecc.;
 - ii) la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche per l'ingresso di nuovi suini detenuti nello stabilimento;
 - iii) le procedure per la pulizia e la disinfezione delle strutture, dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e per l'igiene del personale;
 - iv) norme per quanto riguarda l'alimentazione del personale in loco e un divieto per il personale di detenere suini, se del caso e ove applicabile, sulla base della legislazione nazionale dello Stato membro interessato;
 - v) un programma specifico e periodico di sensibilizzazione del personale dello stabilimento;
 - vi) la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche destinate a garantire un'adeguata separazione tra le diverse unità epidemiologiche e ad evitare che i suini entrino in contatto, direttamente o indirettamente, con sottoprodotti di origine animale e altre unità dello stabilimento;
 - vii) le procedure e le istruzioni per l'applicazione delle prescrizioni in materia di biosicurezza durante la costruzione o la riparazione dei locali o degli edifici;
 - viii) audit interni o un'autovalutazione per verificare l'applicazione delle misure di biosicurezza;
 - ix) valutazione dei rischi specifici di biosicurezza e procedure per l'applicazione delle pertinenti misure di riduzione dei rischi relative agli stabilimenti in cui i suini sono detenuti temporaneamente o permanentemente all'aperto.